

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 6 del 17 Gennaio 2019

**OGGETTO: Art. 73 L.R. n. 2/2016. Presa d'atto Regolamento regionale in materia di oneri connessi all'esercizio di funzioni elettive. Determinazioni.**

L'anno duemiladicianove, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Assente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

COMUNE DI MODOLO  
Provincia di Oristano

Publicato dal 26.1.19 al 08.2.19  
N° 23

Il Messo Comunale

*J. Pias*



COMUNE DI MODOLO  
PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Modolo, il 24.01.19

*Francesca S. Pias*

**Premesso:**

- che la Costituzione della nostra Repubblica riconosce i Comuni come millenario patrimonio nazionale, come luogo precipuo in cui i cittadini vivono, sviluppano la propria personalità, il proprio lavoro, formano la propria famiglia e fanno crescere i propri figli;
- che la Carta Costituzionale Italiana tutela l'autonomia dei Comuni sia come componente costitutiva della Repubblica, equi ordinata allo Stato ed alle Regioni, sia come entità dotata di propria capacità tributaria ed autonomia finanziaria;
- che i Sindaci e gli Amministratori Comunali sono i migliori interpreti delle necessità e delle aspettative delle proprie comunità. Essi si applicano incessantemente, secondo la propria capacità e competenza, nel tutelarne e soddisfarne i bisogni, con spirito di servizio e sottoponendosi quotidianamente al giudizio dei propri concittadini;
- che in questi ultimi anni si è constatato un processo di riduzione progressiva dell'autonomia Comunale attraverso spinte centralistiche statali e regionali con contestuale disconoscimento del ruolo dei Sindaci e degli Amministratori locali;

**Richiamato** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – art. 82 commi 1, 8 e 10, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04.04.2000 che ha emanato il Regolamento per la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell'art. 82 del T.U. 267/2000;

**Rilevato** che all'art. 1, tab. A del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica del Comune, stabilisce le indennità per i componenti l'organo esecutivo;

**Considerato:**

- che, i soggetti che si assumono la responsabilità di amministrare la cosa pubblica, in particolare nei Comuni più piccoli e nelle aree più marginali del territorio, debbono poter svolgere il fondamentale ruolo, di prima ed ultima istanza civica, ad essi affidato, con la necessaria dignità, professionalità e sicurezza, alla pari di chi ricopre analoghe funzioni istituzionali pubbliche negli altri livelli di governo;
- che, a fronte di nuove e gravose responsabilità derivanti dalle recenti riforme, nonché dalla marcatissima disuguaglianza di trattamento giuridico e retributivo, rispetto a chi ricopre analoghe funzioni pubbliche in istituzioni nazionali e regionali, appare opportuno e necessario intervenire per un congruo riequilibrio;
- che da diverso tempo l'Anci Nazionale, attraverso i propri rappresentanti, rivendica, senza alcun risultato, il riconoscimento dell'autonomia e della giusta dignità verso chi si adopera, quotidianamente, per lo svolgimento di pubbliche funzioni istituzionali nei Comuni;

- che l'ANCI Sardegna, attraverso il proprio Presidente Regionale, ha svolto un importante ruolo propositivo al fine di supportare la competente Commissione Regionale nella formulazione di una proposta attuabile, orientata ad un riequilibrio del trattamento giuridico ed economico dei pubblici Amministratori Comunali e Provinciali rispetto a quelli Statali e Regionali senza nessun aggravio per la complessiva e relativa spesa pubblica;

**Dato atto:**

- che il Consiglio Regionale della Sardegna dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti Locali, prevista dall'articolo 3 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
- che la Regione Autonoma della Sardegna, con la L. R. 4 febbraio 2016, n. 2, si è dotata di un proprio strumento normativo in materia di Riordino del sistema delle autonomie locali
- che la 1° Commissione Regionale - Autonomia e Ordinamento – ha elaborato una proposta di Regolamento volto a dare piena attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 73 della su menzionata L. R. n. 2/2016, (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- che la L.R. n. 2/2016, all'art. 73, rinvia ad apposito regolamento l'inserimento nell'ordinamento regionale di misure specifiche per garantire il diritto di accesso per tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore.

**Atteso che**, in data 08.01.2019, il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato Regolamento n.9/A, in attuazione dell'articolo 73 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

**Rilevato che:**

- tale Regolamento stabilisce i limiti e le modalità delle misure a favore degli eletti e i criteri per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai tetti massimi ammissibili;
- non sono previsti nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative spese gravano sui trasferimenti destinati al sistema degli Enti Locali finanziato col Fondo Unico Regionale;

**Visto** l'articolo 2 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n. 2/2016, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, il quale, a riguardo degli strumenti a garanzia della partecipazione democratica, recita testualmente:

*“Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti Locali, prevista dall'articolo 3 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli Enti Locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede*



misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016. Il presente regolamento non si applica a Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali che ricoprono la carica di Consigliere regionale, di Deputato o di Senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprono l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.”;

**Visto** il combinato disposto dagli articoli 3 e 4, del predetto Regolamento Regionale n. 9/A, riferiti, rispettivamente, alla determinazione ed erogazione dei rimborsi forfettari attribuibili agli Amministratori Comunali ed alla relativa disciplina, in cui si prevede che:

- a beneficio degli amministratori locali, possono essere erogati dai rispettivi Comuni, rimborsi forfettari, nei limiti e con i massimali indicati dalla RAS sulla base delle diverse classi demografiche dei Comuni sardi;
- i Comuni, con specifica Deliberazione della Giunta Comunale, possono attribuire al Sindaco, fatte salve alcune casistiche ben definite dalla medesima norma Regolamentare, un rimborso forfettario mensile, per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, non superiore ai limiti massimi indicati nella sotto riportata tabella;
- la quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai Sindaci, diversificato per fasce demografiche dei Comuni, non può superare il 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- I Comuni, con Deliberazione di Giunta Comunale, possono, inoltre, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i Consiglieri delegati;
- La somma complessiva dei rimborsi forfettari, attribuiti dal Comune agli Assessori ed ai Consiglieri delegati, non può comunque superare l'importo del rimborso attribuito al Sindaco;

**Dato atto che**, in data 10 giugno 2018, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Modolo il quale risulta attualmente composto dal Sindaco e dieci consiglieri di cui 3 fanno parte della Giunta e gli altri sono stati, dal Sindaco, delegati su specifiche materie, loro attribuibili, in base alla normativa vigente;

**Atteso** che il Comune di Modolo intende prendere atto del citato Regolamento Regionale n. 9/A approvato dal Consiglio Regionale in data 08.01.2019 , istituendo ed attribuendo le indennità a titolo di rimborso forfettario nei confronti del Sindaco della Giunta e dei Consiglieri delegati;

Tutto ciò premesso,

**Considerato** che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e che, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 opera in regime di esercizio provvisorio;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 relativo al differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino a tale data;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 TUEL;

con votazione unanime espressa nei modi di legge,

#### DELIBERA

Di prendere atto del Regolamento n. 9/A approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08/01/2019 - Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

Di istituire ed attribuire il rimborso forfetario mensile, per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, a favore del Sindaco, della Giunta ed ai Consiglieri delegati entro i limiti massimi di cui alla normativa regolamentare regionale su menzionata e indicati nella sotto riportata tabella (Tabella Allegato 1 Reg. n. 9/A):

Comuni da	fino a	Importo da DM 119/2000	Importo in euro	Riduzione del 10%	% rimborso	Rimborso forfettario su lordo
-	1.000	€ 2.500.000	1.291,14	1.162,03	50	645,57
1.001	3.000	€ 2.800.000	1.446,08	1.301,47	50	723,04
3.001	5.000	€ 4.200.000	2.169,12	1.952,21	40	867,65
5.001	10.000	€ 5.400.000	2.788,87	2.509,98	20	557,77
10.001	30.000	€ 6.000.000	3.098,74	2.788,87	20	619,75
30.001	50.000	€ 6.700.000	3.460,26	3.114,24	15	519,04
50.001	100.000	€ 8.000.000	4.131,66	3.718,49	15	619,75
100.001	250.000	€ 9.700.000	5.009,63	4.508,67	15	751,44
250.001	500.000	€ 11.200.000	5.784,32	5.205,89	15	867,65
500.001		€ 15.100.000	7.798,50	7.018,65	15	1.169,77

Fascia di Ripartizione Funzione elettiva Sindaco:

Indennità di rimborso sindaco forfettario mensile al <b>Sindaco</b> (Allegato 1 a Regolamento n. 9/A approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in data 08/01/2018)	€ 645,57mensili
<b>Totale</b>	<b>€ 645,57mensili</b>

Fascia di Ripartizione Funzione elettiva Giunta e Consiglio Comunale:

Indennità di rimborso forfettario mensile al <b>Vicesindaco</b>	€130,00 x 1 = € <b>130,57</b>
Indennità di rimborso forfettario mensile agli <b>Assessori</b>	€100,00 x 2 = € <b>200,00</b> Importo mensile moltiplicato per due assessori)
Indennità di rimborso forfettario mensile ai <b>consiglieri con delega</b>	€ 45,00 x 7 = € <b>315,00</b> (Importo mensile moltiplicato per sette consiglieri delegati)
<b>Totale</b> (50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario mensile al Sindaco pari ad € 645,57)	<b>€ 645,57 mensili</b>

**Di incaricare** il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario all'adozione degli atti conseguenti, al fine di allocare ed impegnare le risorse necessarie all'interno del predisponendo bilancio di previsione 2019/2021;

**Di dare atto** che è stata richiesta, dall'Anci Sardegna, l'interpretazione autentica, circa il periodo da cui partire, per l'effettiva applicazione della norma e del Regolamento in questione, con specifico riguardo alla sua eventuale retroattività;

**Di dichiarare** con separata unanime votazione, resa nei modi e forme di legge la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL;



## LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO  
*f.to Giovanni Maria Milia*

IL PRESIDENTE  
*f.to Omar Aly Kamel Hassan*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott.ssa Emanuela Stavole*



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **24/01/2019** al **08/02/2019**, prot. n. **171**, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li **24/01/2019**

Il Segretario Comunale

*f.to Dott.ssa Emanuela Stavole*

